

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 20810/2017 proposto da:

S.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), quale madre della minore B.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Barbara Bandiera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Modena, alla via Cattaneo n. 116;

- ricorrente -

contro

B.A., (cod. fisc. (OMISSIS)); B.M. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del suo tutore provvisorio, dott.ssa Be.Mo.;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, Sezione Minorenni, depositata in data 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Bologna, Sezione per i Minorenni, con sentenza del 2 agosto 2017, n. 1808, notificata in pari data, statuendo sul corrispondente gravame proposto da S.S., madre della minore B.M., confermò la decisione del Tribunale per i Minorenni di quella stessa città dichiarativa dello stato di adottabilità della suddetta minore per la constatata incapacità di entrambi i suoi genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assenza di parenti entro il quarto grado, significativi per la minore stessa, in grado di prendersene cura, sia materialmente che affettivamente.

1.1. Le ragioni che indussero quella corte a riconoscere l'esistenza della condizione di abbandono della minore, sul presupposto dell'essere l'inadeguatezza genitoriale della madre purtroppo profonda e non recuperabile nei tempi scanditi dalla crescita della piccola M., furono: i) la tossicodipendenza di entrambi i genitori; ii) l'esistenza di un loro rapporto di coppia cementatosi nel contesto di una frequentazione di coetanei con problemi simili; iii) la scarsissima consapevolezza della S. circa la propria esperienza di figlia: consapevolezza, invece, ritenuta indispensabile per essere, poi, un buon genitore; iv) l'avere l'odierna ricorrente tuttora idealizzato la propria madre, attribuendo al padre la responsabilità esclusiva del fallimento della sua famiglia d'origine; v) l'avere la stessa assistito alle violenze del padre nei confronti della madre; vi) l'inversione dei ruoli tra la S. e la madre; vii) la difficoltà esistenziale della prima conseguente a quanto preindicato, confermato anche dal fatto di aver dichiarato, contrariamente al vero, di essere tossicodipendente per farsi aiutare.

2. Avverso la descritta decisione, ricorre la S., affidandosi a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, mentre non hanno spiegato difese B.A. (padre della minore), il tutore di B.M. e la Procura Generale presso la suddetta corte di appello.

2.1. I predetti motivi prospettano, in sintesi, rispettivamente:

I) "violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8; dell'art. 7 della Convenzione di New York, ratificata con L. n. 176 del 1991; dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell'art. 11 - 24 del trattato istitutivo di una costituzione per l'Europa ratificato con L. n. 57 del 2005, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per omissione di adeguate indagini circa la sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono, desunti unicamente dalle relazioni del servizio sociale senza disporre la c.t.u. richiesta sulla attuale capacità genitoriale, essendo state del tutto ignorate le altre risultanze degli atti. Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione delle parti";

II) "violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, comma 2", per non essere stata ammessa la suddetta c.t.u.";

III) "nullità della sentenza per l'omessa concessione dei termini per le memorie conclusionali / violazione degli artt. 190, 279, 352, 356 e 359 c.p.c.";

IV) "violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 30 Cost., per avere dichiarato lo stato di adottabilità della minore B.M. in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l'esistenza di uno stato di abbandono, in senso materiale e morale, per avere individuato, di fatto, esclusivamente nella palese difficoltà a relazionarsi con la figlia e nell'assenza di un legame affettivo le uniche cause dello stato di abbandono, peraltro eventualmente transitorie, ignorando il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia e l'obbligo delle istituzioni di apprestare le misure, anche impegnative, necessarie per garantire ed attuare tale diritto allorché, come nel caso, siano in realtà saldi i legami affettivi e disponibili i genitori ad essere guidati nelle scelte educative; Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 30 Cost., per avere dichiarato lo stato di adottabilità della minore B.M. in mancanza dei presupposti legali ed in particolare per la transitorietà e/o non persistenza dell'inadeguatezza della ricorrente a prendersi cura della minore. Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, insufficiente in merito alle circostanze preindicate e sulla possibilità della S. di offrire, oggi, a M. una crescita armoniosa ed equilibrata";

V) "omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione delle parti (ctu - documentazione prodotta in udienza). Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto";

VI) "nullità della sentenza per omessa convocazione della famiglia affidataria. Violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, così come integrato dalla L. n. 173 del 2015, art. 2";

VII) "violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, art. 12, comma 1, art. 15, e art. 17, comma 4; della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3). Art. 8 CEDU, denunciandosi: la mancata valutazione dell'assistenza materiale e morale nei riguardi del minore con riguardo ai parenti entro il quarto grado; la mancata considerazione dell'ipotesi di affidamento familiare ai parenti entro il quarto grado, esistenti e disponibili. Omessa notificazione. Omessa e/o, insufficiente motivazione anche per erroneità di presupposti in fatto".

4. Il primo ed il quarto motivo, scrutinabili congiuntamente perchè entrambi censurano, sostanzialmente, le conclusioni cui è giunta la corte distrettuale circa la sussistenza dello stato di abbandono della minore B.M., integrante il presupposto della sua adottabilità, devono considerarsi meritevoli di accoglimento alla stregua delle argomentazioni che seguono.

4.1. Giova premettere che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 1, (Diritto del minore ad una famiglia), "Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio".

4.2. Regole rilevanti, al riguardo, sono altresì contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Cedu), così come applicata dalla Corte Europea dei diritti umani: quest'ultima la interpreta e ne assicura standard minimi di rispetto, sicchè è reputata avere un ruolo di sicura autorevolezza in materia, dovendosi, altresì, tenere conto della particolare vincolatività delle sue pronunce, che - almeno a fini interpretativi - si estende anche al di fuori del giudizio nell'ambito del quale vengono emesse (cfr. Cass. n. 13435 del 2016).

4.2.1. Come affatto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 13435 del 2016 (cfr. in motivazione), dunque: a) il giudice nazionale è quello naturale cui spetta di operare nei confronti delle parti, per le

quali è il giudice prossimo, la verifica dell'avvenuto rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione, al fine di farsi garante della loro protezione effettiva ed omogenea all'interno dell'Unione; b) egli è vincolato al rispetto della Convenzione, la quale non si rivolge solo allo Stato-apparato ma anche alle sue articolazioni interne, inclusa l'autorità giudiziaria (cfr. Corte cost. nn. 113 e 246 del 2011); c) anche per le decisioni della Corte di Strasburgo comincia a profilarsi la regola del precedente.

4.2.2. Alla stregua di tutto ciò, la prevenzione di violazioni della Convenzione stessa, facilmente riscontrabili, va favorita per la tutela effettiva dei diritti fondamentali e per la diminuzione del contenzioso. Invero, la preminenza che la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia accordato ad una delle opzioni assiologiche che vengono in considerazione in presenza di una fattispecie suscettibile di riproporsi come precedente in una molteplicità di casi simili - non può non espandere i suoi effetti all'interpretazione delle disposizioni di legge coinvolte. Può, allora, ritenersi che il giudizio di violazione di un diritto fondamentale, sancito da una pronuncia della Corte Edu, sia insuscettibile di sviluppi solo ove esso appartenga all'esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare confinato, appunto, nell'ambito di quel giudizio. Dove, al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa un giudizio che va oltre la peculiarità irripetibile del caso e che si propone come guida sia per la prevedibilità delle future decisioni, sia per le condotte degli Stati. E tanto più la sentenza Cedu è suscettibile di porsi come guida per casi analoghi, quanto più essa abbia reso evidenti i valori sottesi al paradigma legislativo delle disposizioni convenzionali.

4.3. Orbene, la Corte Edu, nel giudicare della violazione - in caso di dichiarazione dello stato di abbandono finalizzato all'adozione piena di minori - dell'art. 8 della Convenzione, secondo cui "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" e "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui", ha progressivamente affermato l'esigenza di presupposti assai stringenti, la cui esistenza è necessaria anzitutto nell'interesse del figlio - per poter sopprimere il legame di filiazione.

4.3.1. Ivi si afferma, invero, che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la quale è compatibile con l'art. 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica: e la nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su di un "bisogno sociale imperioso" e sia "proporzionata", mentre la norma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare, perchè lo Stato deve agire in modo da permettere al legame di svilupparsi (cfr., ex plurimis, Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punti 38-39; 16 luglio 2015, Akinnibosun; 21 gennaio 2014, Zhou; 29 gennaio 2013, L., punto 80, in tema di tutela effettiva dei cd. diritti relazionali; 3 novembre 2011, S.H. c. Austria, punto 87; 2 novembre 2010, Piazzzi; 21 ottobre 2008, Clemenio; 10 gennaio 2008, Kearns c. Francia; 13 luglio 2000, Scozzari).

4.3.2. La Corte Edu esige, dunque, che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati "particolarmente indegni" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40; 21 ottobre 2008, Clemenio, punto 60), o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare

ad ogni costo una famiglia "migliore": "il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.I-I., punto 56; K. e T. c. Finlandia, n. 25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, Pontes c. Portogallo, punto 74; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 45).

4.4. Ad esaminare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pertanto, si riscontra come essa abbia affermato la violazione dell'art. 8 sebbene l'adozione fosse stata disposta dagli organi statali in presenza di situazioni oggettive di vita del minore assai più gravi di quella che ha fondato la presente causa (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., ove la madre era malata di depressione, aveva un disturbo della personalità borderline ed i figli erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci; 21 gennaio 2014, Zhou, in cui si dà conto di uno stato di indigenza, difficili condizioni di salute, mancata consultazione del medico durante la gravidanza, tanto che questa si era conclusa con un'ischemia, con conseguente serio indebolimento mentale della madre; 18 dicembre 2008, ove la mancanza di risorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l'educazione morale dei figli; 26 febbraio 2002, Kutzner, punto 68, ove i genitori avevano un constatato deficit intellettuale). Eppure, è stata ivi riscontrata la violazione dell'art. 8 Cedu.

4.4.1. La Corte Edu non ha mancato di sottolineare, in più occasioni, che "in questo tipo di cause, l'adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore ed il genitore che non vive con lui" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 42; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 63; 21 gennaio 2014, Zhou, punto 48; 29 gennaio 2013, L., punto 81; 6 dicembre 2007, Maumousseau e Washington c. Francia, punto 83; ed altre). Ciò perchè, ove sia coinvolto un minore, un ritardo nella procedura rischia sempre di risolvere la controversia con un fatto compiuto, mentre l'effettivo rispetto della vita familiare richiede che non si lasci al mero trascorrere del tempo la soluzione delle relazioni familiari (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 24 febbraio 2009, Errico, punto 56). E stigmatizza l'approntamento - a fronte di cause così delicate e complesse - di misure meramente "automatiche e stereotipate" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 29 gennaio 2013, L., punto 92).

4.5. Tali principi sono del tutto consonanti con quelli della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e di questa stessa Corte di legittimità.

4.5.1. La Corte costituzionale ha già da tempo affermato che "la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e, in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori", e che "il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, ed il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono... diritti fondamentali della persona" (cfr. Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 28; 26 giugno 1997, n. 203; 27 luglio 2000, n. 376). Non senza trascurare che lo status filiationis, il quale implica anche continuità affettiva, costituisce un aspetto essenziale della identità personale, acquisito al momento della nascita, che il minore ha diritto di conservare e gli Stati l'obbligo di preservare (cfr. Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31, sull'interesse del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori).

4.5.2. Mentre la Corte di giustizia dell'Unione Europea afferma, con riguardo all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", cd. Carta di Nizza, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6, par. 1, TUE), che la norma "contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall'art. 8, n. 1, Cedu, e che,

pertanto, occorre attribuire all'art. 7 della Carta lo stesso significato e la stessa portata attribuiti all'art. 8, n. 1, Cedu, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo" (cfr. Corte di giustizia 15 novembre 2011, C-256/11).

4.5.3. Secondo, poi, il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. Cass. n. 13435 del 2016, in motivazione; Cass. n. 23979 del 2015; Cass. n. 9639 del 2015; Cass. n. 6137 del 2015; Cass. n. 881 del 2015; Cass. n. 11758 del 2014; Cass. n. 28230 del 2013; Cass. n. 26204 del 2013; Cass. n. 18563 del 2012). E giova ricordare come, in materia di diritti fondamentali della vita privata e familiare, la legge riconosce la posizione soggettiva del minore unicamente come diritto, a fronte della qualificazione della posizione dei genitori come un diritto-dovere (art. 30 Cost.).

4.5.4. Resta così confermato, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia Ue e di questa Suprema Corte, che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio.

4.6. La corte del merito, nella specie, non ha fatto corretta applicazione degli esposti principi.

4.6.1. Essa, infatti, come si è già precedentemente ricordato, ha riconosciuto l'esistenza della condizione di abbandono della minore B.M., sul presupposto dell'essere l'inadeguatezza genitoriale della madre purtroppo profonda e non recuperabile nei tempi scanditi dalla crescita della piccola, valorizzando i seguenti elementi: i) la tossicodipendenza di entrambi i genitori; ii) l'esistenza di un loro rapporto di coppia cementatosi nel contesto di una frequentazione di coetanei con problemi simili; iii) la scarsissima consapevolezza della S. circa la propria esperienza di figlia: consapevolezza, invece, ritenuta indispensabile per essere, poi, un buon genitore; iv) l'avere l'odierna ricorrente tuttora idealizzato la propria madre, attribuendo al padre la responsabilità esclusiva del fallimento della sua famiglia d'origine; v) l'avere la stessa assistito alle violenze del padre nei confronti della madre; vi) l'inversione dei ruoli tra la S. e la madre; vii) la difficoltà esistenziale della prima conseguente a quanto preindicato, confermato anche dal fatto di aver dichiarato, contrariamente al vero, di essere tossicodipendente per farsi aiutare.

4.6.2. Nessuno di tali elementi, però, ad avviso di questo Collegio, appare idoneo, sia singolarmente che se esaminato in correlazione con gli altri, a giustificare, sufficientemente ed adeguatamente, lo stato di abbandono, rivelandosi, peraltro, gli stessi frutto di accertamenti non più attuali (relazioni dei servizi sociali riferibili ad un periodo fino a giugno 2015 per il rapporto madre/figlia; ulteriore incontro, avvenuto il 10 febbraio 2016 presso il servizio sociale, presenti la S., sua madre, D.S.A., ed il difensore della prima, che se ne era reso promotore) rispetto al momento della decisione (deliberata nel marzo 2017 e depositata il successivo 2 agosto dello stesso anno), oltre che assolutamente carenti quanto alla considerazione della (pur reiteratamente dedotta) mancata assistenza prestata alla madre per aiutarla nel recupero della genitorialità.

4.6.2.1. Trattasi, sostanzialmente, di elementi vaghi e generici, che potrebbero verosimilmente essere riscontrati, in tutto o in parte, in molte coppie genitoriali, senza, per questo, integrare lo stato di abbandono previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 8.

4.7. Alla stregua delle fin qui esposte considerazioni, dunque, ed in accoglimento dei motivi in esame, va rimesso al giudice di rinvio, come in prosieguo individuato, di procedere ad un nuovo esame circa la configurabilità dello stato di abbandono morale e materiale della minore B.M. (costituente il presupposto dell'eventuale stato di sua adottabilità): esame da effettuarsi acquisendo ulteriori, diversi e più recenti elementi di valutazione rispetto a quelli di cui si è detto, che possano configurarsi come fattori concreti idonei ad integrare la fattispecie, piuttosto che elementi affatto anodini al fine di giustificare una legittima cancellazione dei legami familiari della minore, con lesione dei diritti fondamentali della stessa costituzionalmente tutelati (anche mediante la norma interposta dell'art. 8 Cedu).

5. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso devono evidentemente considerarsi assorbiti in ragione di quanto si è finora detto.

6. Il terzo motivo è, invece, infondato per la decisiva considerazione che nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come, appunto, quello relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità) deve essere assicurato il diritto di difesa e deve, quindi, essere realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2008 del 2001; Cass. n. 10690 del 2000; Cass. n. 986 del 1996).

7. Il sesto motivo, poi, è inammissibile perchè, a tacer d'altro, nemmeno individua specificamente gli asseriti affidatari della minore della cui mancata convocazione ci si duole.

8. Il settimo motivo, infine, è infondato laddove ascrive alla sentenza impugnata l'omessa valutazione della disponibilità della nonna materna, D.S.A., a prendersi cura della minore, emergendo dalla semplice lettura di quel provvedimento (cfr. pag. 5-6) le concrete ragioni per cui la corte bolognese ha ritenuto di dover escludere una siffatta possibilità.

8.1. Per la parte residua, il motivo è, per contro, inammissibile, perchè si svolgono, cumulativamente, censure eterogenee, ed in rapporto di reciproca esclusione. Inoltre, nemmeno vengono indicati gli eventuali parenti entro il quarto grado, diversi dalla già menzionata nonna materna, asseritamente disponibili a prendersi cura della minore.

9. In definitiva, vanno accolti il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto, dichiarati inammissibili il sesto e, parzialmente, il settimo, e respinto quest'ultimo per la sua parte residua. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, sezione Minorenni, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale della minore, costituente il presupposto dello stato di adottabilità, alla luce dei principi sopra richiamati, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

10. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto; dichiara inammissibili il sesto e, parzialmente, il settimo motivo, e respinge quest'ultimo per la sua parte residua. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Bologna, sezione Minorenni, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale della minore, costituente il presupposto dello stato di adottabilità, alla luce dei principi di cui in motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018